

Comunicato stampa

CRISI D'IMPRESA, DAI COMMERCIALISTI UN DOCUMENTO SUL CONCORDATO MINORE

Dal Consiglio e della Fondazione nazionali della categoria uno strumento operativo con un'analisi della documentazione per il debitore e modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità o di concordato minore liquidatorio

Roma, 29 aprile 2026 – “**Il concordato minore nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**” è il titolo di un elaborato del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti realizzato dalla Commissione di studio “Sovraindebitamento e procedure minori” (Consigliere delegato alla materia è il segretario nazionale **Giovanna Greco**).

L'elaborato ha ad oggetto un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, tra gli strumenti di regolazione della crisi in materia di sovraindebitamento.

Il lavoro, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt. 74-83 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dopo aver individuato i **presupposti soggettivi e oggettivi** per l'accesso alla procedura ne analizza le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal **debitore, dall'OCC, dai creditori e dal Tribunale** sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa. Vengono evidenziate anche le **modifiche** apportate alla normativa a seguito dei diversi **decreti correttivi** intervenuti successivamente all'emanazione del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 anche in attuazione della c.d. Direttiva Insolvency soffermandosi anche sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.

Il lavoro si propone quale **strumento operativo** proponendo anche una dettagliata analisi della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta nonché **modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità** – con specifiche considerazioni in caso di **imprenditore agricolo** e di **professionista** – ovvero di **concordato minore liquidatorio**.

Il tutto nella consapevolezza che si è in presenza di strumenti che vedono un dibattito giurisprudenziale non unanime in un **quadro normativo in continua evoluzione** che a breve dovrà anche rapportarsi con la Direttiva (UE) 2026/779 del 30 marzo 2026 che vede quale termine ultimo di recepimento il 22 gennaio 2029.